

ALLEGATO B AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGS DEL 18 LUGLIO 2018

ITAL GAS STORAGE S.P.A.

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ

I. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

1 L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (rubricato "*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*") ha integrato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione del comma 2-*bis*, in virtù del quale sono state previste nell'ordinamento, anche nel settore privato, misure volte a favorire l'emersione di fattispecie di illeciti e irregolarità, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

2 Con l'espressione *whistleblower* (di seguito, il "**Segnalante**") si fa dunque riferimento al dipendente o collaboratore di un ente il quale - rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, o essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali - presenti segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione (di seguito, la "**Segnalazione**" o le "**Segnalazioni**"), di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

3 Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito, "**IGS**" o la "**Società**"), ha attuato la presente procedura (di seguito, la "**Whistleblowing Policy**") che viene allegata al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, adottato dalla Società in data 5 agosto 2009 e successive modificazioni (di seguito, il "**Modello 231**"), di cui costituisce parte integrante.

4 La *Whistleblowing Policy* è applicabile agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti nonché a chiunque sia in relazione di interessi con la Società (di seguito, i "**Destinatari**") ed è introdotta al fine di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (come di seguito definite) da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

5 La *Whistleblowing Policy* è portata a conoscenza dei Destinatari mediante pubblicazione nell'area *Policies* della rete *intranet* aziendale che identifica la *bacheca elettronica* di IGS, cui si può agevolmente accedere tramite il *link* che verrà trasmesso dalla Società a tutti i Dipendenti mediante apposita mail; la *Whistleblowing Policy* sarà altresì pubblicata sul sito web della Società <http://www.italgasstorage.it>.

II. PRINCIPI GENERALI

1 IGS, così come previsto dal proprio Codice Etico, si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti utili e necessari ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e degli strumenti normativi aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

2 La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Società. Di conseguenza, tutto il personale di IGS, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità assegnate, è impegnato nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

3 IGS promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di regole caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, la *management* in primo luogo e tutto il personale di IGS in ogni caso è tenuto a contribuire e a rendersi parte attiva del sistema di controllo interno della Società e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri colleghi e collaboratori.

4 Tutti i Destinatari sono tenuti a garantire l'assoluta riservatezza del Segnalante, utilizzando a tal fine criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché l'anonimato del Segnalante, ove da quest'ultimo richiesto, affinché chi effettua la Segnalazione non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione. A carico dei soggetti che dovessero violare le norme a tutela del Segnalante troveranno applicazione, come prevede la legge, le sanzioni contenute nel Codice Disciplinare adottato dalla Società Il Codice Disciplinare, il Codice Etico, il Modello 231, nonché le singole procedure interne, le *policies* e i regolamenti della Società, sono pubblicati nell'area *Policies* della rete *intranet* aziendale che identifica la *bacheca elettronica* di IGS, cui si può agevolmente accedere tramite il *link* che verrà trasmesso dalla Società a tutti i Dipendenti mediante apposita mail; gli stessi saranno altresì pubblicati - laddove ciò sia di volta in volta ritenuto necessario od opportuno - sul sito web della Società <http://www.italgasstorage.it>.

5 IGS auspica che il proprio personale collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. La Società interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. IGS garantisce dunque adeguata protezione dalle Segnalazioni in mala fede ovvero effettuate con dolo o colpa grave, censurando simili condotte e dando applicazione, in conformità con la legge, a quanto previsto in proposito dal Codice Disciplinare adottato dalla Società.

III. CANALI DI COMUNICAZIONE

1 IGS, al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, predispone i seguenti canali di comunicazione.

(a) Canale elettronico

Il Segnalante potrà scrivere un messaggio di posta elettronica alla casella di posta elettronica organismodivigilanza.igs@gmail.com. A questo riguardo la Società ha privilegiato, per garantire la riservatezza del Segnalante, un indirizzo di posta elettronica terzo, che non fosse accessibile da personale della Società, ma unicamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (l'"OdV"), organo preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione.

La predisposizione e il mantenimento del suddetto canale di comunicazione sono garantiti dall' OdV, il quale si avvarrà volta per volta delle competenti funzioni aziendali.

La Società raccomanda al Segnalante che intenda mantenere riservata la propria identità, di inviare la Segnalazione al suddetto indirizzo di posta elettronica, i.e., organismodivigilanza.igs@gmail.com, da un indirizzo di posta elettronica privato gestito dal Segnalante stesso.

(b) Canale postale

Qualora il Segnalante non intenda o non possa utilizzare il canale informatico, che resta, ad avviso della Società,

il canale da utilizzare in via preferenziale, il Segnalante potrà comunque utilizzare il seguente indirizzo postale: Ital Gas Storage S.p.A., via Meravigli 3, 20123, Milano, indirizzando la comunicazione esclusivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso la relativa corrispondenza sarà consegnata da IGS all'OdV per essere aperta esclusivamente da componenti del medesimo OdV.

2 Chiunque riceva una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti provvede a trasmetterla tempestivamente in originale all'OdV, utilizzando i canali predisposti e criteri di massima riservatezza idonei a tutelare l'onorabilità del Segnalante, delle persone segnalate e l'efficacia degli accertamenti.

3 All'OdV deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

IV. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

1 Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 231/2001, le Segnalazioni devono riguardare condotte illecite o di violazione del Modello 231 fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

2 Di conseguenza, i Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o di irregolarità poste in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte di soggetti che abbiano rapporti con IGS, sono tenuti ad agire in conformità con la *Whistleblowing Policy* segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi, aver determinato tali violazioni ovvero condotte non conformi ai contenuti del Modello 231.

3 La Segnalazione deve consentire all'OdV di procedere alle dovute ed appropriate verifiche in merito alla fondatezza delle circostanze oggetto della Segnalazione, delle responsabilità, nonché di tutti gli ulteriori elementi, anche documentali, in possesso del Segnalante. A tal fine, la Segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi:

- i) una chiara e completa descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
- ii) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o le condotte omesse;
- iii) il/i nominativo/i o gli altri elementi (come la qualifica e la relazione, contrattuale o meno, con IGS) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o le condotte omesse;
- iv) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- v) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- vi) l'indicazione della quantificazione degli eventuali danni, patrimoniali o non patrimoniali (es. reputazionali) subiti dalla Società ovvero, se tali danni non fossero determinabili esattamente nel loro ammontare, i dati in base ai quali emerge la sussistenza (o il rischio del verificarsi) degli stessi, benché ne sia incerta la quantificazione;
- vii) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

V. GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

a) Analisi preliminare

1 Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Nello

svolgimento della suddetta analisi, l'OdV può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati assicurando, in ogni caso, la riservatezza e, ove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

2 Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV, con le relative motivazioni.

b) Approfondimenti specifici

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Presidente dell'OdV provvede a:

- i) avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti dell'OdV e, se del caso, della funzione *compliance* di IGS e/o delle funzioni aziendali coinvolte;
- ii) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- iii) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- iv) concordare con il responsabile della funzione *compliance* di IGS e/o il responsabile della funzione aziendale interessata dalla Segnalazione ed i vertici aziendali, le eventuali azioni correttive necessarie per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle stesse;
- v) concordare con il responsabile della funzione *compliance* di IGS e/o il responsabile della funzione aziendale interessata dalla Segnalazione, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie) da proporre ai vertici aziendali;
- vi) richiedere ai vertici aziendali l'avvio, d'intesa con la funzione *compliance* di IGS e/o il responsabile della funzione aziendale interessata dalla Segnalazione, di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- vii) sottoporre alla valutazione del responsabile della funzione *compliance* di IGS e/o dei vertici aziendali, gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risultati fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati. Sarà cura del responsabile della funzione *compliance* di IGS informare tempestivamente il Presidente dell'OdV di tali provvedimenti.

VI. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

1 L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificati e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

2 Sarà facoltà del segnalato richiedere di conoscere l'identità del Segnalante ove indispensabile per tutelare diritti e interessi della Società e/o di terzi.

3 Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può dunque essere rivelata senza il suo espresso consenso.

4 IGS garantisce adeguata protezione dell'identità del Segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela del Segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal Codice Disciplinare adottato dalla Società.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

1 Nei confronti del Segnalante non è consentita né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

2 La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla *Whistleblowing Policy*, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

3 Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

c) Tutela del Segnalato

1 Il soggetto oggetto di segnalazione di irregolarità interne ("**Segnalato**") dovrà essere informato dall'OdV, non appena possibile dopo la registrazione dei dati che lo riguardano. In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito: (i) al soggetto responsabile della procedura di segnalazione delle irregolarità interne che, in assenza di diverse indicazioni, sarà il responsabile della funzione *compliance* di IGS; (ii) ai fatti per i quali è accusato; (iii) all'ufficio o ai servizi che potrebbero ricevere la segnalazione nell'ambito della Società o in altri enti o società del gruppo di cui la Società fa parte e (iv) all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

2 Qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sul sospetto segnalato o di raccogliere le prove necessarie, il Segnalato potrà essere informato in un secondo momento ed in particolare solo quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Le comunicazioni non saranno fatte in caso di segnalazioni irrilevanti o non dimostrate.

3 Dopo essere stato informato in merito alla segnalazione, il Segnalante avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la segnalazione.

VII. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELLA PRIVACY

1 Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla *Whistleblowing Policy* (il "**Titolare**") è individuato nella persona giuridica IGS.

2 Il Titolare del trattamento è coadiuvato, in relazione alla gestione delle Segnalazioni dal responsabile della funzione *compliance* di IGS nella sua qualità di privacy manager.

VIII. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

1 Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla Whistleblowing *Policy* assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

2 È garantita la conservazione della documentazione originale delle Segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

3 La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario all'esecuzione delle attività per le quali sono raccolti, che, in mancanza di diverse esigenze, non supererà i due anni, dopodiché verranno conservati in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 2018